

REPERTORIO N. 5397

FASCICOLO N. 3888

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio
Territoriale di Firenze
il 09/01/2019

STATUTO FONDAZIONE CAREGGI

con il presente atto della adozione del nuovo testo di Statuto della predetta "Fondazione Careggi ONLUS" approvato dal Consiglio Direttivo in forza della detta delibera del 14/12/2018 che qui di seguito viene integralmente riportato:

al n. 919
serie 1T
Euro 200,00

"Art. 1) Denominazione

E' costituita ai sensi di legge una Fondazione denominata "Fondazione Careggi ONLUS", fermo quanto stabilito al successivo art. 23.

Art. 2) Sede

La Fondazione ha sede presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) Firenze. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, potrà modificare la sede della Fondazione ovvero istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero per svolgere attività di sviluppo ed incremento delle reti nazionale ed internazionale finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Art.3) Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e svolge la propria funzione di sostegno all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi sostenendo, con il concorso della società civile e delle forze sociali, l'impegno dell'Azienda stessa al raggiungimento di un più elevato livello di risposta alla domanda di benessere, intesa come recupero e mantenimento della salute fisica, psichica e sociale tramite un processo che include in modo inscindibile assistenza didattica e ricerca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e dello statuto aziendale.

La Fondazione esercita dunque in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente le attività indicate alle lettere d), f), g), h), i), j), n), q), u) e w) da intendersi come qui ritrascritte.

La Fondazione svolge la propria funzione nei seguenti settori: - assistenza, compresa l'accoglienza, il sostegno psicologico e la qualità di vita nell'ambito ospedaliero; - attività correlate al comfort strutturale e al soggiorno; - attività formative per i dipendenti e i professionisti che collaborano con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi; - attività di ricerca clinica e assistenziale; - attività culturali e di promozio-

ne legate agli scopi istituzionali della Fondazione quindi al perseguimento del benessere nell'accezione come sopra indicata.

Tali attività sono finalizzate a favorire l'attività dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi senza mai sovrapporsi a quelle istituzionali dell'Azienda stessa.

Art.4) Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale ivi indicate e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà: - promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, eventi, seminari, corsi di formazione procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, l'Azienda e gli operatori dell'AOUC con il pubblico e la società civile, le forze sociali, le istituzioni e organismi nazionali ed internazionali; - istituire premi e borse di studio; - gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3; - stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di attività destinate al perseguimento degli scopi istituzionali; - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della pubblicità in genere, organizzare mostre ed esposizioni attinenti alle finalità della Fondazione; - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; - rapportarsi con gli Enti no profit presenti sul territorio regionale, favorendo lo scambio e l'integrazione delle varie attività; - predisporre proposte di accordi e/o convenzioni con gli Enti di cui al punto precedente, in maniera da massimizzare i risultati della rete di Enti non profit; - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero detenere o acquistare partecipazioni in società di capitali, il tutto sempre al fine di perseguire gli scopi istituzionali; - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -Attività di raccolta fondi - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie strumentali ed accessorie funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi della Fondazione; - stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di attività destinate al perseguimento degli scopi istituzionali; - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della pubblicità in genere, organizzare mostre ed esposizioni attinenti alle finalità della Fondazione; - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali costituisce il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere che siano considerate utili per il

raggiungimento degli scopi della Fondazione, ivi comprese anche convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

Art. 5) Patrimonio ed entrate della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale specificato nell'atto costitutivo. Tale patrimonio può essere alimentato: - dai beni mobili, beni mobili registrati, titoli e beni immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - dalle donazioni, lasciti, contributi ed elargizioni fatte da enti, imprese o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; - da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 6) Proventi della Fondazione

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali impiegando i proventi derivanti dalle attività di seguito indicate:

- a) donazioni, lasciti, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- b) contributi attribuiti dallo Stato, da altri soggetti pubblici o privati;
- c) contributi in qualsiasi forma erogati dai Fondatori e dai Partecipanti;
- d) proventi da gestione del proprio patrimonio;
- e) proventi delle attività accessorie e connesse

Art. 7) Esercizio finanziario - avanzi di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile, dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto in materia dal codice civile. E' tassativamente vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento e/o il miglioramento delle attività della Fondazione.

Art. 8) Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

E' fondatore l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. A seguito di delibera del Consiglio Di amministrazione, possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi di denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La perdita della qualità di socio partecipante per qualsiasi motivo non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 9) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Consiglio di amministrazione;

- il Segretario Operativo;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato tecnico scientifico, ove nominato.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e rimane in carica per tre anni fino all'approvazione del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica ed è rieleggibile. Può essere revocato dal Direttore Generale anche senza giusta causa.

Il Presidente:

- esercita i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- in caso di urgenza adotta ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione;
- sottopone al Consiglio di amministrazione le linee generali di programma e le iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- può delegare singole funzioni ai Vice Presidenti o a Consiglieri delegati;
- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente può nominare tra i Consiglieri fino a due Vice presidenti. In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fanno le veci i Vice Presidenti in ordine di anzianità anagrafica. Nei confronti dei terzi la firma del vice presidente (o di uno dei Vice Presidenti) costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 11) Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero variabile da sette a undici consiglieri (incluso il Presidente) e precisamente:

un rappresentante dell'Università degli studi di Firenze nominato dal Rettore;

un rappresentante dell'AOU Careggi nominato dal Direttore Generale;

da quattro a otto consiglieri nominati dal Presidente tra personalità di spicco in ambito giuridico, amministrativo, scientifico o sociale e tra esponenti autorevoli della società civile, secondo il regolamento attuativo che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione.

I Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito dal soggetto competente alla relativa nomina fino a un massimo di tre anni e sono rinominabili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi.

Al momento dell'accettazione della carica i Consiglieri comunicano l'indirizzo di posta elettronica cui riceveranno le comunicazioni della Fondazione.

La partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione non può essere delegata.

Non possono entrare a far parte del Consiglio di amministrazione i soggetti in potenziale conflitto di interesse con l'AOU Careggi in proprio o per conto terzi pena la decadenza/revoca decisa comunque dal Presidente.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni nell'anno solare, decadono dall'incarico.

Nel caso in cui vengano meno uno o più consiglieri si procede alla loro sostituzione secondo le seguenti disposizioni:

- Se vengono meno i consiglieri sub a), b) o c) i soggetti ivi indicati provvedono alla nomina del nuovo Consigliere;

- In caso di reintegro dei Consiglieri, il Consiglio decade alla sua scadenza naturale, con tutti i suoi Consiglieri.

Qualora vengano meno, anche per dimissioni, il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri in carica decade l'intero Consiglio e ne viene nominato uno nuovo.

Art. 12) Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; può delegare alcune specifiche attività a Consiglieri delegati.

In ogni caso rimangono nelle esclusive prerogative del Consiglio le seguenti attività:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- approva il Regolamento Interno e le sue variazioni;
- nomina il Segretario Operativo;
- nomina i membri del Comitato dei garanti;
- nomina l'Organo di controllo;
- propone commissioni di lavoro su singoli argomenti pre individuati;
- definisce gli obiettivi di lungo periodo nell'ambito degli scopi statutari;
- entro il mese di novembre approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- entro il mese di aprile approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- delibera in merito all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
- propone lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 13) Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso spedito mediante telegramma, fax o posta elettronica ai consiglieri, nonché all'Organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.

In mancanza delle formalità di convocazione il Consiglio di amministrazione è validamente insediato con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 14) Riunioni in video o teleconferenza

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 15) Funzionamento del Consiglio Di amministrazione

Il Consiglio Di amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assen-

za dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. I componenti del Consiglio Di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini del quorum costitutivo.

Art. 16) Segretario Operativo

Il Segretario Operativo è nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto in base a specifiche competenze, anche tra persone esterne alla Fondazione.

All'atto di nomina il Consiglio definisce: le motivazioni che hanno portato a tale scelta, con particolare riferimento alle esperienze professionali maturate e all'attinenza dei titoli di studio desumibili dal curriculum vitae; i contenuti dell'incarico conferito, compresi eventuali poteri di gestione e di iniziativa su singoli ambiti di attività della fondazione ; la durata dell'incarico ed il compenso; può inoltre attribuire al Segretario operativo i poteri di gestione e di iniziativa su singoli ambiti di attività della fondazione .

Il Segretario Operativo:

- presenta al Consiglio di amministrazione le iniziative della Fondazione;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione delle singole iniziative approvate predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta promozione e attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente;
- è responsabile del coordinamento generale delle attività della Fondazione.

Il Segretario Operativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Art. 17) Organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché svolge le altre funzioni ai sensi di legge.

L'organo di controllo è composto da uno (organo monocratico) a tre (organo collegiale) membri effettivi e un supplente ed è nominato dal Consiglio di amministrazione. Almeno uno dei membri dell'Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti, i compiti di monitoraggio previsti dalla legge e comunque ogni altra funzione/attività ai sensi della vigente normativa.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti non più di due volte. Qualora l'Organo di controllo sia collegiale nomina al suo interno un Presidente. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. I componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 18) Il Comitato tecnico scientifico

Il Presidente del consiglio di amministrazione può nominare un Comitato tecnico scientifico con incarico di valutare, con potere consultivo, la qualità delle attività di ricerca e sviluppo condotte dalla Fondazione; una volta nominato, il Comitato esercita anche una funzione propositiva nei confronti del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato può essere monocratico o collegiale ed in questo caso è composto fino ad un massimo di undici membri.

Alcuni dei suoi membri possono essere nominati anche solo per specifici affari; in questo caso sono chiamati a pronunciarsi solo per la materia per la quale sono stati nominati e, se non diversamente disposto al momento della nomina, decadono al completamento dell'affare per il quale sono stati nominati.

Il ruolo di Membro del Comitato tecnico scientifico è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio Di amministrazione e dell'Organo di controllo.

Salva diversa disposizione all'atto della nomina i membri del Comitato decadono con il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 19 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio ad esclusione dei compensi a favore dell'Organo di controllo e del Segretario Operativo deliberati dal Consiglio di amministrazione di amministrazione nei limiti di legge.

Art. 20) Regolamento

Le modalità di funzionamento della Fondazione e di esecuzione delle norme del presente statuto, in particolar modo per quel che riguarda le disposizioni relative ai Soci Partecipanti possono essere disciplinate con un Regolamento interno, definito e approvato dal Consiglio Di amministrazione.

Art. 21) Personale

Per le sue attività la Fondazione può avvalersi di personale esterno e/o di personale proprio o messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e/o volontari interni ed esterni.

Art. 22) Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione avviene nei casi previsti dal codice civile, anche su proposta del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà il liquidatore, che potrà essere scelto anche tra i suoi componenti, e il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso, ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio competente – ove richiesto per legge – e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano finalità simili a quelle della Fondazione su indicazione o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23) Disposizioni applicabili e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni del Terzo settore (D.Lgs. 11/2017) e in quanto compatibili le norme del codice civile.

Non appena sarà operativo ai sensi della vigente disciplina il registro di cui all'art. 11 del D.Lgs.117/2017 e per effetto della relativa iscrizione la Fondazione sarà denominata "Fondazione Careggi ETS" con eliminazione del riferimento alla locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o all'acronimo "ONLUS".

Con Delibera del 14 dicembre 2018 il Consiglio direttivo della Fondazione ai sensi

dell'art. 12 dello Statuto ha deliberato: che la Fondazione ha i requisiti per essere Ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e intende, appena possibile, essere iscritta nel relativo registro unico nazionale (art. 11 D.Lgs. 117/2017) conferendo espresso mandato al Presidente".